

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 9 aprile 2014

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:*

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di suini vivi

¹ L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE³.

³ All'importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura:

«Suini conformi all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (*).

(*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

RS 916.443.107

¹ **RS 916.40**

² **RS 916.443.10**

³ Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, versione della GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47.

Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 9 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁴.

³ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

Art. 5 Deroga all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ In deroga all'articolo 4, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁵.

² All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotti conformi alla decisione esecutiva 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*).

(*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina

¹ L'importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁶ e corredati del pertinente documento commerciale.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

Art. 7 Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici

¹ L'importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁷.

³ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

Art. 8 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza dell'USAV del 21 febbraio 2014⁸ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Lituania;
2. l'ordinanza dell'USAV del 26 febbraio 2014⁹ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Polonia.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2014.¹⁰

9 aprile 2014

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ RU **2014** 537

⁹ RU **2014** 569 735

¹⁰ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 9 apr. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato

(art. 2 cpv. 1, 3, 4 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2)

Stati membri e zone interessate

1 Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana

1.1 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- a) nella contea (apskritis) di Vilnius:
 - parte del comune distrettuale di Vilnius [a sud delle strade n. A2 (E 272) e n. 103],
 - il comune distrettuale di Trakai e il comune di Elektrėnai;
- b) nella contea (apskritis) di Marijampolė:
 - il comune di Marijampolė, il comune di Kalvarija e il comune di Kazlų Rūda;
- c) nella contea (apskritis) di Kaunas:
 - il comune distrettuale di Prienai e il comune di Birštonas.

1.2 Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- la città di Suwałki;
- la città di Białystok;
- i comuni di Suwałki, Szypliszki e Raczki nel distretto di Suwałki;
- i comuni di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nel distretto di Augustów;
- i comuni di Krasnopol e Puńsk nel distretto di Sejny;
- i comuni di Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno e Mońki nel distretto di Mońki;
- i comuni di Suchowola e Korycin nel distretto di Sokółka;
- i comuni di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nel distretto di Białystok;
- i comuni di Bielsk Podlaski, con la città di Bielsk Podlaski, Orla e Wyszki nel distretto di Bielsk;

- i comuni di Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne e Hajnówka, con la città di Hajnówka, nel distretto di Hajnówka.

2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici

2.1 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- a) nella contea (apskritis) di Vilnius:
 - il comune distrettuale di Šalčininkai;
- b) nella contea (apskritis) di Alytus:
 - il comune distrettuale di Lazdijai, il comune distrettuale di Varėna, il comune distrettuale di Alytus, il comune urbano di Alytus e il comune di Druskininkai.

2.2 Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- i comuni di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nel distretto di Sejny;
- i comuni di Lipsk e Płaska nel distretto di Augustów;
- i comuni di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nel distretto di Białystok;
- i comuni di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nel distretto di Sokółka.

3 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nelle aziende suinicole e nella popolazione di suini selvatici

3.1 Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

